



COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6

ORIGINALE

ORDINANZA N. 17
DEL 04-05-2020

Ufficio:

Oggetto: RIAPERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto Il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 contenente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, Serie Generale n.79.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 2 aprile 2020, n.88.

Vista la circolare del ministero della salute -direzione generale della prevenzione sanitaria - ufficio 4 protezione civile n° 0012302 del 08/04/2020”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 11/04/2020, n. 97;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.108 del 27-04-2020 in cui è tra l'altro prevista l'apertura dei luoghi di culto, benché' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Restano, invece, sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

Vista la conversione in legge, Legge 27/2020 del cosiddetto decreto “Cura Italia”, il DI 18/2020, che ha assorbito, abrogandoli, alcuni dei precedenti decreti legge emanati nell'ambito della emergenza epidemiologica da COVID-19, i DI 9/2020, 11/2020 e 14/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 50 del 30 aprile 2020 con oggetto "Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri", cui al punto 13 del provvedimento è previsto "che i sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale";

Ritenuto di dover concedere ai propri concittadini la possibilità di far visita ai cari defunti, nel rispetto delle prescrizioni emanate da Governo e Regione in merito al distanziamento sociale ed utilizzando dispositivi di protezione individuale e contingentando l'accesso alle aree cimiteriali comunali.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

l'apertura dei cimiteri comunali, sino a nuove disposizioni, alle condizioni di seguito riportate:

- ✓ Orario di apertura:
- ✓ Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
Sabato e domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle ore 18.00
- ✓ E' consentito di sostare all'interno del cimitero per 30 (trenta) minuti;
- ✓ E' consentito l'accesso come di seguito:
 - massimo 20 persone per volta al cimitero di Notaresco;
 - 10 persone per volta al cimitero vecchio di Guardia Vomano;
 - 5 persone per volta al cimitero nuovo di Guardia Vomano;
 - 5 persone per volta al cimitero di Grasciano.
- ✓ E' obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l'altra di 2.00 mt.
- ✓ Si accede al cimitero solo dall'ingresso principale;
- ✓ L'accesso al cimitero sarà controllato e regolamentato da personale presente all'entrata, il quale avrà l'obbligo di far rispettare le disposizioni sopra riportate

INFORMA

- ✓ le violazioni alle disposizioni che precedono sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la applicazione di ulteriori, eventuali sanzioni per illeciti;
- ✓ in materia di sanzioni e controlli si applicano le disposizioni di cui al Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, in premessa;
- ✓ avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da proporre entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalle stesse date;
- ✓ la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
2. sia curata, la trasmissione di copia della presente ordinanza a:

- Presidente della Giunta Regionale;
- Prefetto della Provincia di Teramo;
- Questura di Teramo;
- Direzione provinciale dell'Asl;
- Comando Carabinieri;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale.

IL SINDACO
DI BONAVENTURA DIEGO

Il Responsabile del Servizio

Visti gli atti d'ufficio;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESTA

Che la presente Ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Albo Pretorio n. _____

Dalla Residenza Comunale lì, 04-05-2020

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
(De Luca Annamaria)